



PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO DIRIGENZIALE

SETTORE: DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000021/2013

OGGETTO: COMUNI DI QUILIANO E DI VADO LIGURE. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "ROCCHIE BIANCHE RIPROGETTAZIONE" IN LOCALITA' ROCCHIE BIANCHE COMPORTANTE VARIANTE AI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI. CONFERENZA DI SERVIZI.
RICHIEDENTE: DITTA F.E.R.A. S.R.L.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO:

1. che in data 22/05/2013 il Sig. Cesare Fera, in qualità di Presidente ditta F.E.R.A. Srl - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative, con sede legale in Milano (MI), piazza Cavour n. 7, P.I. 13393960151, ha presentato istanza a questa Provincia, registrata al protocollo al n. 41379 del 30/05/2013, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico, denominato "Rocche Bianche Riprogettazione", costituito da n. 4 aerogeneratori nel Comune di Quiliano ed opere connesse nel Comune di Vado Ligure;
2. che il Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, quale Struttura responsabile del procedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.", dall'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia." e, segnatamente, l'art. 10 e dagli articoli 28 e 29 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia", ha attivato la procedura di Autorizzazione Unica tramite indizione, con nota n. 58341 del 30/07/2013, della Conferenza di servizi che si è svolta in data 07/08/2013 in seduta referente presso la sede della Provincia medesima;
3. che il Comune di Quiliano ed il Comune di Vado Ligure, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 16 del 06/04/2011 e DCC n. 14 del 31/03/2015 hanno espresso il

proprio assenso, ai sensi dell'art. 59, comma 2 lettera a) della LR n. 36/1997, alle varianti urbanistiche sottese al progetto di che trattasi;

4. che i medesimi Comuni di Quiliano e di Vado Ligure hanno provveduto alla pubblicazione delle sopra citate Deliberazioni dei propri Consigli Comunali e degli atti presentati, a' termini di legge e nei periodi di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni a tali varianti urbanistiche;
5. che il Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA) della Regione Liguria con nota in data 26/06/2014 prot. n. PG/2014/0128428, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 44736 del 27/06/2014, ha trasmesso copia della Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 744 in data 13/06/2014 ad oggetto "*Procedura di VIA regionale ex art. 20 D.Lgs. 152/06 e art. 13 l.r. 38/98. Riprogettazione impianto eolico "Rocche Bianche" Comuni Quiliano e Vado Ligure (SV) – Prop. FERA srl - Parere positivo di VIA.*";";
6. che la Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica con nota prot. n. PG/2014/152825 del 30/07/2014, acquisita al protocollo n. 57586 del 01/08/2014, ha trasmesso la DGR n. 864 del 11/07/2014 di deroga al PTCP ad oggetto: "*Quiliano e Vado L. - Rilascio deroga al PTCP ex art. 5 L.R. n. 6/1991 e s.m.i. e art. 29 L.R. 16/2008 e s.m.i., subordinato all'esito favorevole del procedimento di Autorizzazione Unica avviato dalla Prov. di Savona, sull'impianto eolico Rocche Bianche*";";
7. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 12/03/2015, prot. n. 16262, ha convocato la conferenza di servizi che si è svolta in seduta referente intermedia il giorno 31/03/2015 con prosecuzione in data 22/04/2015, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente;
8. che con la sopra citata convocazione 16262/2015 era stato specificato che, qualora ve ne fossero state le condizioni, la Conferenza di servizi avrebbe potuto assumere natura anche deliberante;
9. che il verbale della Conferenza di servizi referente intermedia tenutasi in data 31/03/2015, con prosecuzione il 22/04/2015, prot. n. 26854 del 29/04/2015 - i cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento - è stato trasmesso in data 30/04/2015 con nota prot. n. 30439;
10. che in data 27/05/2015 si è tenuta la Conferenza di servizi deliberante, come da verbale prot. n. 38155 del 8/6/2015 trasmesso in data 09/06/2015 con nota prot. n. 38440 – i cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente provvedimento -e che in tale seduta la Conferenza medesima, all'unanimità, si è espressa favorevolmente all'approvazione dell'intervento di che trattasi
11. che la Provincia di Savona, per quanto stabilito dai sopra citati art. 28 e 29 della l.r. 16/2008 è l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione unica provinciale;
12. che le competenze urbanistiche in relazione all'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 81, comma 2 della L.R. 36/1997, come modificata dalla legge regionale 02/04/2015, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)", risultano essere di competenza di questa Provincia in quanto il procedimento di che trattasi risultava già avviato alla data dell'entrata in vigore della medesima l.r. 11/2015;
13. che questa Provincia, risulta pertanto interessata anche per gli aspetti urbanistici, nonché quelli espropriativi, per quelli connessi alla tutela ambientale, alla difesa del suolo, alla sismica ed all'ecologia.

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

CONSIDERATO:

1. che la proposta progettuale in argomento, finalizzata alla costruzione ed alla gestione di un parco eolico costituito da n. 4 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da realizzarsi sui terreni censiti al NTC del Comune di Quiliano al foglio 60, mappali 109, 19, 121 e 199 e opere connesse (cavidotto e cabina di consegna) da realizzarsi nel Comune di Vado Ligure, consiste sommariamente nelle seguenti opere:

- la messa in opera, su idonee opere di fondazione, di n. 4 aerogeneratori ciascuno con potenza nominale pari a 2,35 MW per una produzione totale pari a circa 23400 MWh/anno, con altezza delle torri pari a circa m. 98,00 e diametro massimo dei rotori paria circa m. 92,00. Detti aerogeneratori saranno collegati tra loro mediante posa in opera di cavidotto interrato;
- la posa in opera del cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la cabina di consegna, nella quale saranno ubicati i quadri elettrici e le infrastrutture tecniche;
- la realizzazione, nel territorio comunale di Vado Ligure, della cabina di consegna in materiale prefabbricato successivamente rivestito in pietra, la cabina avrà forma rettangolare con tetto a singola falda e copertura in tegole tipo "coppi";
- la messa in opera del cavidotto interrato di collegamento tra la cabina di consegna e il punto di consegna nella cabina primaria di ENEL Distribuzioni;
- il ripristino e la risistemazione ambientale dell'area a seguito delle lavorazioni ed il completamento della viabilità interna all'impianto comprensiva della realizzazione di singole piazzole di monitoraggio in prossimità degli aerogeneratori;

il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi depositati agli atti.

CONSIDERATO, altresì:

1. che il Comune di Quiliano è dotato di Progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con DCC n. 27 del 28/06/2005 divenuto efficace, a seguito di deposito degli atti costitutivi dello stesso a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale, a far data dal 05/06/2006 e successiva variante, con adeguamento alla l.r. 16/2008, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 05/08/2013;
2. che, relativamente al vigente Strumento Urbanistico Generale (SUG) del Comune di Quiliano, approvato con DCC n. 27 del 28/06/2005 le aree oggetto d'intervento ricadono all'interno dell'Ambito "TNI" - Ambito di Conservazione del Territorio non Insediabile, regolamentato dall'art. 75 delle pertinenti Norme di conformità e di congruenza, il quale non prevede

espressamente la realizzazione di un parco eolico e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così come individuate nel Piano Particellare d'Esproprio;

3. che per quanto concerne la Variante al PUC adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 05/08/2013 le aree oggetto d'intervento ricadono all'interno dell'Ambito "TNI" - Ambito di Conservazione del Territorio non Insediabile, regolamentato dall'art. 75 delle pertinenti Norme di conformità e di congruenza, SITO (03 SV), potenzialmente idoneo all'installazione di impianti eolici, ma senza previsione, per le aree individuate nel Piano Particellare d'Esproprio, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
4. che il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) - Variante Generale Intermedia al PRIS approvata con D.P.G.R. n. 1988 del 05/09/1977, soggetto a revisione;
5. che, relativamente al vigente Strumento Urbanistico Generale (SUG) del Comune di Vado Ligure le aree interessate dalle opere accessorie - cavidotto e cabina di consegna - ricadono in prossimità dei sedimi viari ed in parte:
 - per quanto attiene le aree individuate catastalmente al Fg.12, mappali nn. 1317, 1508, 276 (parte), in zona Residenziale di conservazione e risanamento CR20 regolamentata dall'art. 13 delle Norme di Attuazione (NdA);
 - in relazione all'area individuata catastalmente al Foglio 12, mappale 276 (parte) in zona industriale I10 regolamentata dall'articolo 14 delle pertinenti NdA;

le quali non premono l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dagli interventi di che trattasi come riportati nel Piano Particellare d'Esproprio;

6. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l'area sulla quale è prevista la realizzazione del parco eolico risulta classificata, per quanto riguarda l'Assetto Insediativo, in zona ANI - MA (Aree Non Insediate - Regime Normativo di MANTENIMENTO) regolamentata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
7. che, in virtù del disposto di cui all' art. 29, comma 11 della Legge Regionale 06/06/2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e ss. mm. ed ii., l'impianto di che trattasi necessita del rilascio da parte della Regione Liguria del provvedimento di "deroga" al PTCP ex "CAPO VII – DEROGHE" delle relative Norme di Attuazione, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, trattandosi di impianto soggetto a VIA ed interessante aree ricadenti in regime ANI-MA di PTCP;
8. che l'intervento in oggetto risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 recante "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale".

TENUTO CONTO che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

1. che il progetto trasmesso in data 12/07/2013, assunta agli atti di questa Provincia al prot. n. 55078 del 16/07/2014 e le integrazioni prodotte, che non modificano sostanzialmente il medesimo progetto presentato nel corso della Conferenza di servizi referente, corrisponde a quello esaminato;
2. che il Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA) della Regione Liguria con nota in data 26/06/2014 prot. n. PG/2014/0128428, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 44736 del 27/06/2014, ha trasmesso copia della Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 744 in data 13/06/2014 ad oggetto "Procedura di VIA regionale ex art. 20 D.Lgs. 152/06 e art. 13 l.r. 38/98. Riprogettazione impianto eolico "Rocche Bianche" Comuni Quiliano e Vado Ligure

(SV) – Prop. FERA srl - Parere positivo di VIA.”;

3. che, la Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica con nota prot. n. PG/2014/152825 del 30/07/2014, acquisita al protocollo n. 57586 del 01/08/2014, ha trasmesso la DGR n. 864 del 11/07/2014 di deroga al PTCP ad oggetto: “*Quiliano e Vado L. - Rilascio deroga al PTCP ex art. 5 L.R. n. 6/1991 e s.m.i. e art. 29 L.R. 16/2008 e s.m.i., subordinato all'esito favorevole del procedimento di Autorizzazione Unica avviato dalla Prov. di Savona, sull'impianto eolico Rocche Bianche*”;
4. che sussistono i presupposti per il ricorso al procedimento semplificato ex art. 59 della L.R. 04/09/1997, n. 36 e ss. mm. ed ii., nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui all'art. 14 e segg. della l. 07/08/1990, n. 241;
5. che, sotto il profilo urbanistico, il progetto proposto si pone in contrasto con il vigente SUG del Comune di Quiliano in quanto:
 - le relative Norme Tecniche di Attuazione del vigente SUG per l'Ambito “CTNI - Ambito di Conservazione del Territorio non Insediabile” non prevedono espressamente l'installazione di pale eoliche;
 - il PUC vigente a la variante allo SUG medesimo non prevedono l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private interessate dalle opere in progetto, come individuate nel Piano Particellare d'Esproprio;
6. che, sempre sotto il profilo urbanistico, il progetto proposto si pone in contrasto con il vigente SUG del Comune di Vado Ligure in quanto l'intervento prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private interessate dalle opere in progetto, come individuate nel Piano Particellare d'Esproprio;
7. sempre sotto il profilo urbanistico:
 - con riguardo al Comune di Quiliano:
 - la modifica proposta si configura, pertanto quale variante al vigente PUC ex art. 44 della L.R. n. 36/1997 e ss. mm. ed ii. e, come tale, soggetta al controllo da parte della Provincia, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 44 della L.R. n. 36/1997 ed a norma dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 40 della sopra citata L.R. 36/1997;
 - che si possa procedere all'esame della modifica al vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Quiliano, sottesa alla realizzazione del progetto proposto, in ragione del preminente interesse pubblico derivante dagli interventi in oggetto, atto alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
 - che è stata adeguatamente dimostrata, in virtù del comma 2 dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997, la compatibilità della variante proposta nei confronti della descrizione fondativa dello SUG medesimo;
 - per quanto concerne il Comune di Vado Ligure:
 - la modifica allo SUG vigente, sottesa al progetto in argomento, si configura quale “variante parziale” al vigente SUG del Comune di Vado Ligure e come tale rientrante nelle competenze di approvazione trasferite alla Provincia, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a) della L.R. 04/09/1997 n. 36 e ss. mm. ed ii.;
 - che si possa procedere all'esame della variante parziale al vigente SUG, sottesa alla realizzazione del progetto proposto, finalizzata alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili e come tale ammissibile nei Comuni dotati

di SUG soggetto a revisione, nei termini della L.R. 10/11/1992 n. 30 art. 6, comma 1, lettera b), punto 4, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

8. che la pertinente dell'Autorizzazione Unica, in applicazione degli artt. 28 e 29 della L.R. 16/2008, sarà rilasciata con separato atto Dirigenziale;
9. che, in relazione agli aspetti espropriativi, per quelli connessi alla tutela ambientale, alla difesa del suolo, alla sismica ed all'ecologia, i competenti Servizi di questa si sono espressi in seno al procedimento di che trattasi.

RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

1. l'atto d'impulso, in ordine alla presente Conferenza di servizi sia adeguatamente motivato e circostanziato rivestendo, inoltre, interesse pubblico in relazione alle opere previste in conformità agli indirizzi delle Amministrazioni Comunali;
2. nella fattispecie in esame sussistano i presupposti per il ricorso al procedimento semplificato di cui agli artt. 59 e 60 della Legge Regionale 04/09/1997 n. 36 e ss. mm. ed ii.;
3. sotto il profilo urbanistico:
 - la modifica al vigente PUC del Comune di Quiliano sottesa all'intervento proposto, compatibile con la Descrizione Fondativa del PUC medesimo, si configuri effettivamente quale variante al PUC, ex art. 44 della Legge Regionale 04/09/1997, n. 36 e, come tale, rientrando nelle competenze di controllo trasferite alla Provincia ai sensi del medesimo art. 44, comma 5 della L.R. 36/1997 ed a norma dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 40 della sopra citata L.R. 36/1997;
 - la stessa risulti procedibile in quanto finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico derivante dalla realizzazione del progetto proposto, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
 - di non dover formulare rilievi di legittimità ex art. 40, comma 6, della L.R. 36/1997 e ss. mm. ed ii.;
 - la modifica al vigente SUG del Comune di Vado Ligure, sottesa all'intervento proposto, finalizzata alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili si configuri effettivamente quale variante parziale di interesse pubblico e come tale ammissibile nei Comuni dotati di SUG soggetto a revisione, nei termini della L.R. 10/11/1992 n. 30 art. 6, comma 1, lettera b), punto 4, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

limitatamente alla zona interessata dall'intervento in esame e per l'intervento proposto;

TENUTO CONTO, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VISTI nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di Servizi;
- la Legge Urbanistica Regionale 04 settembre 1997, n. 36 con particolare riguardo:
 - agli articoli 59 e 60 che disciplinano il procedimento semplificato mediante Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
 - all'articolo 44 che disciplina le varianti al Piano Urbanistico Comunale, con particolare riguardo al comma 1, lettera a) ed al comma 5 del medesimo articolo 44;
 - all'art. 85, comma 1, lett. a), con il quale sono state trasferite alle Province le funzioni amministrative regionali di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali;
- la Legge Regionale 10 novembre 1992, n. 30 "Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale soggetto a revisione" con particolare riguardo all'art. 6, comma 1, lettera b), punto 4;
- la legge regionale 09 aprile 2015, n. 11 "Modifiche alla Legge Regionale 04 settembre 1997, n. 36";
- il D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riguardo alla parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 in data 28 febbraio 2014 "Art.17, l.r. n.32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione D.G.R. n.331/2013";
- la L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 recante "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale";
- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" con particolare riferimento all'art. 12;
- il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;

e ll. ss. mm. e ii.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DECRETA

nulla-osta all'ulteriore corso della pratica inerente il progetto per la realizzazione e gestione di un parco eolico denominato "Rocche Bianche Riprogettazione" in località Loc. Rocche Bianche, comportante variante ai vigenti Strumenti Urbanistici Generali (SSUUGG) dei Comuni di Quiliano e di Vado Ligure, relativamente ai soli aspetti urbanistici, limitatamente all'area interessata dall'intervento in oggetto indicato e per il progetto proposto, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione pianificatoria, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

DA' ATTO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo.

DISPONE di:

1. pubblicare il presente atto all'Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
2. di rappresentare il presente provvedimento ai Comuni di Quiliano e di Vado Ligure contestualmente al procedimento di Conferenza di Servizi volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica ed al Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia per gli adempimenti conseguenti, con la precisazione che resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

DA' ATTO, ALTRESI', che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- la validità del presente atto decorrerà dalla data di adozione della determinazione motivata della conclusione del procedimento da parte dell'ente proponente prevista dall'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.